

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL'ARTICOLO 33, COMMA 3 BIS DEL D.LGS 163/2006 E SMI.

L'anno il giorno del mese di presso la sede del Municipio di

TRA

1. Il Comune di, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in (.....), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
2. Il Comune di, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in (.....), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
3. Il Comune di, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in (.....), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
4. Il Comune di, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in (.....), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;

P R E M E S S O

CHE l'articolo 23, comma 4 della legge 214/2011, ha aggiunto all'articolo 33 del codice dei contratti il comma 3 bis, secondo il quale i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, affidano ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito di unioni di comuni, laddove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile, avvalendosi degli uffici competenti;

CHE si rende necessario disciplinare in modo puntuale i compiti attribuiti alla Centrale di Committenza da parte dei singoli Enti che hanno aderito, sia in relazione alle effettive necessità dei medesimi che delle risorse umane e finanziarie disponibili, come peraltro previsto negli articoli 2 e 5 della citata Convenzione;

Tutto quanto sopra premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1 – OGGETTO

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
2. La Convenzione disciplina il funzionamento, in forma associata, della Centrale di Committenza per le procedure di gara di appalti di lavori, servizi e forniture, di qualsiasi importo, ai sensi dell'art. 33, commi 1 e 3bis del D.Lgs. n° 163/2006 e smi.

Restano invece esclusi dalla gestione associata in capo alla Centrale di Committenza le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta e le ipotesi eccezionali di affidamento diretto consentite dalla legge, quali quelle previste all'art. 125, comma 8 e comma 11 del codice dei contratti pubblici, che, rispettivamente, per lavori, ovvero servizi o forniture, inferiori a quarantamila euro, consentono l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, secondo quanto regolamentato in materia dai singoli enti (Cfr. Corte dei Conti per il Piemonte delibera 271/2012 sez. controllo).

3. Ciascun affidamento è riferito ad una singola procedura di aggiudicazione di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

ART. 2 – COMPETENZE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

1. La Centrale Unica di Committenza definita in seguito centrale unica è priva di personalità giuridica e pertanto si configura dotata unicamente di autonomia operativa e funzionale agli enti associati.
2. Provvede come tale all'espletamento dell'intera procedura di gara nei modi scelti dal comune convenzionato (aperta, ristretta, negoziata a cottimo con esclusione degli affidamenti diretti sino a 40.000 euro) assumendosene ogni responsabilità.
3. La centrale di committenza negli atti di gara ha l'onere di indicare che la funzione di stazione appaltante le è stata conferita dalla presente convenzione e dai singoli provvedimenti attuativi dell'Ente convenzionato, nonché che il contratto costitutivo dei vincoli giuridici verrà comunque stipulato con l'Ente convenzionato.
4. Negli atti di gara dovrà indicare chiaramente che essa agisce quale Centrale di committenza e che tutti gli Enti convenzionati potranno usufruire delle prestazioni contrattuali al valore di aggiudicazione e per i tempi ed i termini stabiliti nella procedura di affidamento.
5. Sono di competenza della Centrale di Committenza:
 - a) la redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito, sulla scorta delle indicazioni fornite con la determina a contrarre, adottata dal Responsabile del servizio dell'ente convenzionato;
 - b) gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità, e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
 - c) la nomina della commissione giudicatrice, ove previsto;
 - d) l'aggiudicazione provvisoria e definitiva della gara e l'adozione degli atti a tal fine necessari;
 - e) la trasmissione al comune interessato delle risultanze della gara e tutta la documentazione necessaria per gli adempimenti conseguenti.
 - f) la gestione di eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, ivi compreso la predisposizione di atti e relazioni riportanti elementi tecnico-giuridici rilevanti per la difesa in giudizio;
 - g) la cura di ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

ART. 3 - CRITERI DI DEVOLUZIONE DELLE PROCEDURE D'APPALTO

1. Le attività e i compiti trasferiti alla Centrale di Committenza sono stabiliti dal singolo ente in sede di adozione della determina a contrarre, sulla base delle proprie esigenze e indirizzi strategici.
L'affidamento alla Centrale di Committenza delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo mediante trasmissione della determina a contrarre che contiene fra l'altro:
 - la nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
 - l'individuazione del piano e/o programma da cui risulta l'opera, il servizio e la fornitura da affidare e la relativa copertura finanziaria;
 - l'indicazione dei tempi entro cui la procedura deve essere eseguita, anche in relazione a comprovate esigenze di speditezza derivanti dalla fruizione di finanziamenti;
 - il sistema di individuazione dei soggetti offerenti;
 - i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - l'individuazione, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione ripartiti in sub criteri, con i relativi punteggi;

- gli allegati relativi al quadro economico ai documenti tecnico-progettuali utili all'appalto, al capitolato speciale d'appalto, al P.S.C. (Piano di Sicurezza e di coordinamento) o al D.U.V.R.I.(Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), allo schema di contratto ed al regolamento dei contratti pubblici dell'ente aderente;
2. La Centrale di committenza predispone tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dagli enti aderenti. Dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva, la Centrale di committenza consegna all'ente aderente tutti gli atti relativi alla procedura di gara.
 3. Compete in ogni caso all'Ente aderente:
 - la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 D.Lgs n. 163/2006;
 - le attività di individuazione delle opere da realizzare;
 - la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
 - l'adozione della determina a contrarre;
 - la stipula del contratto d'appalto;
 - l'affidamento della direzione dei lavori e dell'eventuale collaudo in corso d'opera;
 - tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
 - il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere;
 - comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D.Lgs n. 163/2006.
 - adottare gli atti necessari alla Centrale di Committenza per lo svolgimento delle attribuzioni richieste;
 - trasmettere il Codice Unico di Progetto (CUP), se previsto, e CIG;
 - procedere al versamento, a proprie spese, del contributo per l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - redigere eventuali varianti in corso d'opera.
 4. Tra l'adozione del provvedimento di aggiudicazione e la stipula del contratto, laddove emergesse la necessità di intervenire sulla procedura di affidamento con eventuali atti di annullamento e/o rettifica, la competenza è della centrale di committenza;
 5. Dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva, la centrale di committenza consegna all'ente aderente tutti gli atti relativi alla procedura di gara per la successiva stipula del contratto.
 6. Dopo la stipulazione del contratto tutti i rapporti intercorrenti tra ente convenzionato ed appaltatore sono di competenza esclusiva dell'ente convenzionato rimanendovi la centrale di committenza estranea.

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE REFERENTI

1. Il Comune di Lombardore viene individuato come comune capofila della centrale di committenza a cui si conferisce la funzione di centrale di committenza.
2. Il responsabile della centrale di committenza è nominato dal Sindaco del comune capo convenzione.
3. Il suddetto responsabile sarà coadiuvato dai responsabili di procedimento individuati dai singoli comuni con la determina a contrarre senza aggravii di spesa sui bilanci comunali.

ART. 5 - CONFERENZA DEI SINDACI

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità della presente convenzione. E' composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati. E' convocata e presieduta dal Sindaco di Lombardore o, in sua assenza, da un suo delegato.
2. La stessa potrà essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni Convenzionati.
3. La Conferenza individua annualmente le modalità di rimborso degli oneri sostenuti dal Comune capo-convenzione per il funzionamento della centrale di committenza

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI

1. Ciascun Comune aderente partecipa alla costituzione di un apposito fondo per finanziare le attività del servizio con una quota annuale il cui importo verrà definito dalla Conferenza dei Sindaci, a copertura delle spese dirette (manutenzione sistemi informatici, cancelleria, corsi, ecc.), e delle spese del personale. Tali quote, così come i contributi di Enti pubblici e privati, dovranno confluire nelle casse del Comune capofila, su apposito e specifico capitolo di bilancio. Parimenti le risorse destinate alle spese troveranno allocazione in appositi e specifici capitoli di bilancio del Comune capofila.
2. Compete al Comune capofila prevedere in sede di predisposizione del bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione associata del servizio, dandone comunicazione a ogni singolo Ente, previa approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, informandone gli altri Comuni.

ART. 7 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Torino. E' escluso l'arbitrato.

ART. 8 - DURATA

1. La presente convenzione ha durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte dei sindaci dei comuni aderenti. Potrà essere rinnovata previo apposito atto deliberativo dei Comuni partecipanti.

ART. 9 - RECESSO

1. E' possibile recedere dalla presente convenzione, con adozione di specifico atto consiliare, qualora vengano meno i motivi che ne hanno determinato la costituzione e ne giustificano la sussistenza.
2. L'atto dovrà essere adottato e formalmente comunicato alla Conferenza dei Sindaci entro il 31 ottobre e produrrà i suoi effetti a decorrere dall'anno successivo, e in ogni caso solamente al termine dei procedimenti in corso.
3. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti convenzionati per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia. Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità del presente progetto.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di Legge in materia, le norme del Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie.

ART. 12 - REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Le eventuali spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tasa fissa a norma del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti contraenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI LOMBARDORE

IL SINDACO DEL COMUNE DI FOGLIZZO

IL SINDACO DEL COMUNE DI FELETTO

IL SINDACO DEL COMUNE DI LUSIGLIE'